



Borse di studio formazione universitaria e post-laurea

1. Informazioni
2. Procedura

1. Informazioni

Le **borse di studio** costituiscono un aiuto finanziario a copertura totale o parziale delle spese relative a un periodo di formazione teorico-pratica che viene svolto presso Università o Enti Pubblici di Ricerca. In particolare, le borse di studio possono essere finanziate:

- Da lasciti di privati in memoria;
- Dai fondi universitari o dell'Ente Pubblico di Ricerca destinati alle borse di studio;
- Da aziende in collaborazione con singoli docenti o dipartimenti.

Ogni Ateneo può prevedere l'istituzione di borse di studio da assegnare successivamente al conseguimento del diploma di specializzazione e/o del dottorato di ricerca.

La borsa di studio si collega ad un progetto di ricerca che può essere già attivo all'interno dell'Università o dell'Ente, oppure può essere proposto dall'impresa finanziatrice. Normalmente è il singolo docente che propone di istituire una borsa di studio al Dipartimento, il quale a sua volta invia la sua autorizzazione all'Ufficio competente che provvede ad indire il bando per l'assegnazione della borsa.

I possibili destinatari di **borse di studio** sono:

- laureandi, per lo svolgimento della tesi di laurea;
- laureati (borse post-laurea e post-dottorato, per la frequenza a corsi di specializzazione, per la frequenza a Master, per periodi di ricerca all'estero).

All'interno di queste categorie, le borse di studio si rivolgono a precise tipologie di persone definite dai singoli bandi.

L'importo e la durata della borsa di studio variano in ragione dell'importo che viene messo a disposizione per la borsa stessa.

Nel caso sia un'azienda ad assumersi gli oneri di una borsa di studio deve prendere contatti con il docente/Dipartimento/struttura interessati e stipulare una convenzione con l'Ateneo o con L'Ente Pubblico di Ricerca.

2. Procedura

- Attivazione

Per l'attivazione di una borsa di studio è necessario che il responsabile scientifico sottoponga al Consiglio di Dipartimento o Istituto la proposta di istituzione della borsa di studio e uno schema del bando di selezione.

Il Consiglio di Dipartimento dovrà approvare:

- la durata della borsa di studio, che comunque non potrà essere superiore a due anni;
- l'importo della borsa;
- l'attività di ricerca proposta dal responsabile della ricerca che dovrà essere svolta dal borsista;
- le modalità di svolgimento della selezione, ovvero se la selezione sarà effettuata per soli titoli o per titoli ed esame colloquio.



Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, il responsabile della ricerca provvederà alla diffusione del **bando** di attivazione del concorso per l'assegnazione della borsa di studio e ricerca.

Il bando dovrà essere pubblicato mediante l'affissione all'albo del Dipartimento/Istituto, mediante trasmissione all'Ufficio Affari Generali per la diffusione tramite il sito WEB dell'Ateneo o dell'Istituto.

- Assegnazione

Alle **borse di studio** si accede presentando la domanda di ammissione alla selezione. La selezione pubblica può essere solamente per titoli e colloquio o prevedere anche esami, cioè prove scritte di conoscenze e competenza.

Concluse le prove di selezione, viene pubblicata la graduatoria dei borsisti e vengono assegnate le borse di studio messe a bando.

Il rapporto con il borsista viene regolato con un contratto tra il borsista e il Dipartimento o Ente Pubblico di Ricerca.